

Intercettazioni a Contrada illegittime e Strasburgo condanna l'Italia

Cedu

Manca tutela giurisdizionale per gli individui intercettati ma non imputati o indagati

Violato l'articolo 8 della Convenzione: danni per 9mila euro

Marina Castellaneta

In Italia manca una tutela giurisdizionale che permetta agli individui intercettati, senza essere indagati o imputati, di ottenere un accertamento della legittimità della misura di sorveglianza in quanto non parti nel procedimento. Una situazione che per la Corte europea dei diritti dell'uomo, che si è pronunciata ieri con la sentenza Contrada contro Italia (n. 4, ricorso n. 2507/19), è una

violazione dell'articolo 8 che assicura il diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza.

A rivolgersi a Strasburgo è stato Bruno Contrada, ex funzionario di polizia e vicedirettore del Sisde, il quale sosteneva che le intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria in relazione a un procedimento penale nel quale non era né indiziato, né imputato, avevano portato a una violazione di alcuni diritti convenzionali.

Prima di tutto, la Corte europea ha accertato che le intercettazioni telefoniche erano previste dalla legge e, quindi, l'ingerenza aveva una base giuridica nell'ordinamento italiano. Le norme interne specificano le circostanze che giustificano le intercettazioni così come i possibili destinatari. Tuttavia, nei casi in cui un individuo sia intercettato senza essere parte a un procedimento penale e senza aver partecipato alla commissione del reato, le autorità giudiziarie non sono tenute a informarlo del deposito delle

trascrizioni. Pertanto, mentre coloro che sono parte al procedimento penale hanno accesso alle registrazioni e alle trascrizioni e possono rivolgersi al giudice nazionale per contestare la legittimità e la necessità delle intercettazioni, ai soggetti non parti al procedimento penale non è consentita tale possibilità. Questo anche perché i soggetti non coinvolti nel procedimento penale non ricevono una notificazione del deposito delle registrazioni e, di conseguenza, potrebbero non venire mai a conoscenza di essere stati oggetto di una misura di sorveglianza. È vero – osserva la Corte – che anche la persona non direttamente coinvolta nel procedimento può chiedere a un tribunale di distruggere i dati se non necessari per

il proseguimento del procedimento o ottenere una notifica a posteriori, ma non è affermato che il giudice sia tenuto a controllare la legittimità e la necessità della decisione con la quale è ordinata l'intercettazione.

Nel caso in esame, il ricorrente aveva avuto notizia delle intercettazioni solo perché gli era stato trasmesso un ordine di perquisizione, ma, in base alle regole italiane, non aveva potuto contestare la legittimità del provvedimento con il quale erano state decise le intercettazioni. Una situazione che priva l'individuo di un'importante garanzia contro eventuali abusi. Di qui la condanna all'Italia per violazione dell'articolo 8 con un obbligo, per lo Stato italiano, di corrispondere al ricorrente 9mila euro per i danni non patrimoniali subiti.

La Corte ha in vece dichiarato irricevibile il ricorso nella parte relativa al mandato di perquisizione perché non è stato rispettato il previo esaurimento dei ricorsi interni.



Respinto il ricorso dell'ex funzionario per la parte relativa al mandato di perquisizione